



ATLETICA 1/2009

## Quesiti di natura sanitaria rivolti al medico federale

### MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA

#### DOMANDA

stiamo organizzando una manifestazione non competitiva aperta a tutta la cittadinanza il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Si tratta di una staffetta non competitiva in cui ogni partecipante percorre 1 Km all'andatura preferita, corsa o marcia.

Abbiamo provveduto a stipulare una polizza di assicurazione e organizzato un servizio medico.

In questo tipo di manifestazione è necessaria la presentazione di una certificazione medica dei partecipanti?

Il quesito perché il costo del certificato del medico di fiducia è 5 volte superiore alla quota di iscrizione e la cosa sta limitando le adesioni.

#### RISPOSTA

Affrontiamo il problema dal punto di vista formale. Una manifestazione "non competitiva" a staffette di 1 km non rientra ovviamente, e per definizione, tra le competizioni agonistiche.

Si ricade, in questo caso, tra le cosiddette manifestazioni definite "non agonistiche".

In tal caso va verificato prima di tutto se l'organizzatore è una società sportiva affiliata ad una federazione, oppure no.

Infatti, se si prende alla lettera quanto contenuto nel D.M. 28.02.1983 (G.U. n. 72 del 15.03.1983) sulla tutela della attività sportiva non agonistica, e se l'organizzatore è una società sportiva regolarmente affiliata, si rende necessario un certificato attestante lo stato di buona salute (ovvero di idoneità alla attività sportiva non agonistica), in quanto, sempre secondo la disposizione legislativa, cadono sotto questo obbligo normativo:

- Attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche.
- Attività considerate non agonistiche, organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- Giochi della Gioventù in fasi precedenti quella nazionale.

Purtroppo esiste questa strana singolarità italiana per la quale i me-

dici curanti, nel rilasciare la certificazione di buona salute a fini della attività sportiva non agonistica, richiedono il pagamento di una tariffa decisamente eccessiva per pazienti che conoscono da sempre. Ma è quello che avviene.

Forse andrebbero sensibilizzati anche loro sul fatto che si tratta di favorire una iniziativa avente scopo di beneficenza.

Ovviamente, meno legami formali, e quindi nessun obbligo di certificazione esistono nel caso che la manifestazione sia organizzata da un privato, come evento aggregativo sociale all'aria aperta, pur essendo prudente, in ogni caso, che chi organizza sia coperto dal punto di vista assicurativo, oltre che per l'assistenza sanitaria durante lo svolgimento dell'evento stesso, che è comunque pubblico..

Una polizza assicurativa e l'assistenza medica (con anche una ambulanza) durante questa manifestazione, sono indispensabili strumenti di protezione e di tutela legale, indipendentemente da sotto qualunque delle due differenti situazioni precedentemente citate, la si voglia configurare.

### IDONEITÀ AD ALTRI SPORT

#### DOMANDA

buongiorno avrei bisogno una informazione ho fatto la visita di idoneità agonistica per la pallavolo vorrei sapere se è valida anche per la corsa.

grazie.

#### RISPOSTA

Presumo che, scrivendo direttamente, chi propone il quesito sia una persona adulta, ed in questo caso la risposta è affermativa.

In accordo con il D.M. del 18.02.1982, la certificazione prevista è quella di tipo B (comprendente visita clinica, spirometria, esame urine ed elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, salvo ulteriori esami dovessero ritenersi necessari in base alla valutazione clinica). La validità della certificazione è annuale.

Occorre però sottolineare che, tra atletica e pallavolo non esiste identità assoluta per quanto riguarda l'età di inizio della cosiddetta at-

tività agonistica, quella cioè a partire dalla quale l'atleta deve sottoporsi a visita di idoneità alla attività agonistica.

Infatti, pur essendo identici per queste due discipline sportive sia il tipo di certificazione, che la periodicità, per l'atletica tale attestato è necessario dai 12 anni (considerati come anno solare e non anagrafico), mentre per la pallavolo lo è da 14 anni.

Ciò vuol dire che per chi pratica atletica ed ha 12 o 13 anni, la certificazione dell'under 14 di pallavolo non è valida. Sopra i 14 anni, invece, la validità è sovrapponibile.

Si precisa che tale normativa è contenuta anche in un recente aggiornamento fatto dal Ministero della Salute su parere dell'Istituto Superiore di Sanità espresso il 09.04.2008 ed è stata trasmessa il 24.05.2008 agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

## VISITA IDONEITÀ E TEST DA SFORZO MASSIMALE

### DOMANDA

Volevo sottoporre un quesito di carattere sanitario: il nostro medico societario, nello scorso mese di aprile mi ha inviato una comunicazione relativa alla certificazione medico-sportiva necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica nell'atletica. Con riferimento alla comunicazione che il CONI ha inviato in data 15 novembre 2007, mi informava che tale normativa oltre a fissare l'età minima per la qualifica di atleta agonista, ha introdotto anche l'obbligo di effettuare al raggiungimento dell'età stabilita dalle varie federazioni (oltre agli esami già previsti dalla visita di idoneità) il TEST ERGOMETRICO MASSIMALE (ECG DURANTE SFORZO). Nello specifico, la FIDAL prevede che tale obbligo scatti a 40 anni.

Ora il problema che le pongo è il seguente: vorrei sapere se è già obbligatoria l'applicazione di questa nuova normativa, poiché a chiunque chiedo informazioni in merito non ne sa nulla (vedi CRL Fidal, altri medici sportivi, altri presidenti di società, ecc.).

### RISPOSTA

Quanto detto dal medico sociale, risponde in parte al vero. Infatti, il 15.11.2007 il CONI ha inviato alle Federazioni comunicazione della circolare inviata dal Ministero della Salute alle Regioni ed alle Province autonome, il 29.10.2007, in merito alla età di inizio dell'attività agonistica nelle singole discipline sportive.

Tale circolare conteneva, oltre all'aggiornamento sulle età di inizio per i vari sport, anche la indicazione della età a partire dalla quale era consigliato di eseguire un test da sforzo massimale. Tale età, 35 anni per la maggior parte degli sport, era di 40 anni per l'atletica.

Il 28.05.2008, però, veniva inviata dal CONI una nuova comunicazione relativa ad una circolare di aggiornamento fatta pervenire il 24.05.2008 dal Ministero della Salute agli Assessorati di Sanità delle varie Regioni, nella quale si disponeva un nuovo allegato, in sostituzione di quello diramato l'anno precedente.

In questo nuovo documento, pur restando invariati tutti i dati riguardanti l'età di inizio della attività sportiva, non veniva più fatta menzione del test da sforzo massimale.

Allo stato dei fatti, quindi, l'obbligo formale del test da sforzo massimale (cicloergometro o nastro trasportatore) dopo i 40 anni per l'atletica o i 35 per altri sport, non esiste.

Dal punto di vista medico, però, pur in assenza di uno stretto obbligo di legge, è ritenuto utile eseguire tale tipo di test dopo i 40 anni, allo scopo di identificare possibili fattori di rischio, ed in particolare eventuali patologie ischemiche silenti. Tutto ciò è basato su dati epidemiologici e cardiologici, che indicano, dopo tale età, un aumento di incidenza di patologia ischemica.

Pertanto, pur non essendo indispensabile eseguire questo tipo di test, ci si sente eticamente e clinicamente in dovere di consigliarlo, specialmente nei casi in cui esista una familiarità per patologie cardiovascolari. Questa indagine garantirà certamente una maggiore sicurezza rispetto al test obbligatorio dell'elettrocardiogramma prima e dopo sforzo, e permetterà, specialmente dopo una certa età, di sottoporsi a sforzi fisico sportivi con maggiore tranquillità, in particolare quando si fanno gare od allenamenti di una certa intensità.